

BGE 20 I 835

Bundesgericht (BGE), 1894-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_20_I_835

FR: ATF 20 I 835

IT: DTF 20 I 835

Volltext

834 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. gefiagt:n our Qa.ft gefcgte~~anb~ungen nac'9 IU3ernifc'9cm Straf= rec'9te }trafbar feten. 3n bteler S)ttlfic'9t ift maj3gebenb § 223 bes ruaermfc'gen .. Strafgefe~b~c'ge~, roe(c'ge~ lautet: „~ie aum inacljteil "bel' merm0gen~rec'9te ettle~ ~nbern ttl roa~ immer fUr einer ~b:: II fic'9t unternomme~e ~nufc'9ung, fie mag burclj argHftige ~ntftel:: "lung bel' ~a9rgett, ober burc'9 tlorfn~lclje recljt~roibrige morent= 1/9artung .. b~erben gefc'9c9en fein, ift ?Betrug. ~et ?Betmg u' }irb, llo9ne lRud'ltc'9t barauf, ob bel' bea6ficljtigte Scljaben roirflc'9 ein:: IIgetret.en, . al~ ~orrenb~t betrac'9t:t, fobalb bie tnufc'genbe ,l)anblung "lieenbtgt tft, m mer6mbung mtt bel' ~uffafiung unb ~u,\$!egullg roelc'ge bie {u3ernifc'gen Strafgeric'9te btefer @efe~e,\$lieftimmung ge: gelien. 9alien. ~an~clj finb aget bie in bem S)aft6efe9le bet iJrau ~rt)me\~, \$f~ unb t9rem ,S09ne our Baft gelcgten S)cmb!ungen mcljt ftafliar. ~enn, rote . bem ?Bunbe,\$gericljt liefannt ift, roirb naclj bel' IU3ermfc'9cu Strattecljt,\$~rari~ in ~urren, roie bie tlot:: Hegenbcn, ein ftrafl.i{trcr ~etrug nul' angenommen, roenn bie Ull:: roa9re ~atfac'ge bet Ba9{ung,\$fu9igfeit tlotgef~iegc[t obet bie roa9re ~atfac'ge bet Ba9rung~unfn9igfeit in recljt~roibriger .metfe tler:: fc'9roiegen roorben ift±. 3n biefer lRic'9tung ent9urt aber bel' j)aft:: liefe~I licaugltc'9 fnmtHc'9cr ~nfiage~unfte feine bie ~ngefiagten liefattenbe.~e9au:ptungen. @emntl bem olien eitietten ~rt. 1. Biff. 13 be~ ~u~hcfemng,\$nertrage~ fann ba9ct bem gejterten SUu.\$Hefe:: tung~liege9ren nic'9t entf:proc'gen roerben. ~emnac'9 9at ba,\$ Q)unbe,\$geric'9t erhnt: ~ie ~u~neferung bet lIjaletie Belina S)r~niero,\$ft) non \$fra:: foroo un~ be.\$ S)einric'9 S)rt)niero,\$f~ \,)on \$fraforoo roirh nicljt lleroiffigt. II. Auslieferung. - 2. Vel'Lrag mit Italien. No 128. 835 2. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. 128. Sentenza del 18 ottobre 1894 nella causa Pellegrini. A. In seguito a processo per fallimento doloso svoltosi davanti il Tribunale civile e penale di S. l'finito in prima, e davanti la Corte d'appeUo di Firenze in seconda istanza, gli imputati Giuseppe Lazzareschi, Emilio Santini; Renato Cerboni, Enrico Cioli, Giovanni e Ettore Pellegrini.. Candido Pucioni e Baldassare Giannini venivano dichiarati: il primo colpevole di bancarotta fraudolenta, gli altri colpevoli del reato dell' art. 865 del Codice di commercio italiano, e condannato il Giovanni Pellegrini ad anni tre di reclusione. Detto articolo prescrive: « Sono puniti colla reclusione sino a cinque anui » coloro che senza complicita in b,ancarotta sono convinti: » 10 di avere in un fallimento scientemente distratto, ricet- » tato 0 in pubbliche 0 private dichiarazioni dissimulato beni » mobili 0 immobili del fallito; » 20 ecc. ecc. Questa figura di reato venne raVVIsata dal Tribunate di S. l'finito nei fatti seguenti : n 2 marzo 1892 fu dichiarato il fallimento di Giuseppe Lazzareschi e fissata la data della cessazione dei pagamenti al 17 febbraio antecedente. Essendo sorto il sospetto che Lazzareschi ave sse distratto parte dell' attivo in fro de dei creditori fu instruita regolare procedura, in seguito alla quale lisulto che Cerboni Renato da Vinci, pregato da Santini Emilio, sugli ultimi di gennaio 0 sui primi di febbraio 1892, di ricevere in casa sua una certa quantita di mercanzie, recavasi una sera in

compagnia del suo cognato Enrico Cioli ad Elivoli ed ivi condotto da uno sconosciuto al magazzino di Giuseppe e Lazareschi, c'erivano alla presenza e coll'aiuto di quest'ultimo otto colli di merce che poi trasportarono a Milano nella casa Cerboni. Pochi tardi, dietro sollecitazione del Santini di disfarsi in un modo qualsiasi della merce ricevuta (che da certo Bicchi Vincenzo era stata stimata da 1300 a 1400 fr.), Cerboni rivolgevasi a Giovanni Pellegrini di Stabbia perché trasportasse la merce. Pellegrini scrisse il 24 marzo 1892 ad un suo parente Baldassare Giannini di Centigliano, e fece trasportare gli otto colli di merce, due dei quali sparirono durante il trasporto, per mezzo di Candido Puccioni nella propria casa di Stabbia. Quivi le mercanzie furono visitate da Baldassare Giannini, e dopo alcune trattative comperate per fr. 800.

B. In base a questa sentenza la Legazione italiana a Berna domanda ora l'extradizione di Pellegrini Giovanni per partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta, come all'art. 2 N° 11 del trattato fra la Svizzera e l'Italia. Contro questa domanda si oppone il Pellegrini, fondandosi sui seguenti motivi: Il delitto pel quale egli è stato condannato dal Tribunale di S. Miniato non è quello di complicità o partecipazione a bancarotta fraudolenta, ma quello speciale dell'art. 865 del Codice di commercio italiano, che non è previsto come causa di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia. Questo articolo esclude anzi espressamente la complicità o partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta. Ciò rilevasi dal testo dell'articolo suddetto e nella fattispecie dal fatto ricorrenza dalla sentenza del Tribunale di S. Miniato, che egli, Pellegrini, non ebbe parte nella sottrazione o trafugamento della merce, se non 20 e più giorni dopo l'apertura del fallimento. L'extradizione non potersi accordare neppure per titolo di frode, furto o simili conforme all'art. 2, N° 12, del trattato, la merce trafugata essendo stata venduta per fl. 800, dunque per un valore inferiore a quello richiesto dal trattato. Del resto la copia della sentenza di condanna, prodotta dalla Legazione italiana, non offre carattere serio di autenticità, non portando essa la firma del presidente del tribunale giustiziale e nella legalizzazione apposta dalla cancelleria essendo espresso un « salvo ecc. » che è di nota evidentemente mancata di formalità essenziali.

C. La Legazione italiana a Berna, alla quale fu comunicato l'atto di opposizione Pellegrini, dichiara di insistere nella propria domanda, e fa osservare che il delitto pel quale il Pellegrini è stato condannato, e in realtà una vera partecipazione. II. Auslieferung. - 2. Vertrag mit Italiell. No 128. 8:37 al reato di bancarotta fraudolenta e cade come tale sotto l'ultimo alinea dell'art. 2 del trattato 1868. f. Nel suo preavviso il Procuratore generale della Confederazione opinava invece, che l'ultimo alinea del trattato 1868, secondo il quale « l'extradizione deve essere accordata per ogni sorta di complicità e partecipazione alle infrazioni indicate negli articoli antecedenti, contempla solo le figure di complicità espresse nella parte generale dei Codici penali (COS! per es. negli art. 63 e 64 del Cod. pen. It.), ma non è applicabile a delitti speciali come quello previsto dall'art. 865 del Cod. di comm. italiano, che esclude espressamente la complicità in bancarotta. Il Procuratore generale ritiene tuttavia che l'extradizione potrebbe essere accordata in base all'art. 2, N° 11, del trattato, il titolo di fallimento doloso ivi previsto dovendo essere inteso in un senso affatto generale, comprendente ogni sorta di frodi commesse in un fallimento a danno dei creditori, e il reato dell'art. 865 Cod. di comm. Italiano. essendo distinto da quello di bancarotta fraudolenta. Illicitamente pel fatto, che il colpevole, invece di essere il fallito, è una terza persona, cioè che non ha importanza dal punto di vista dell'extradizione. Per i seguenti motivi: 1. I requisiti dell'art. 9 del trattato sono stati adempiti. Della sentenza del Tribunale di S. Miniato è stata prodotta una copia autentica, legalizzata da un pubblico ufficiale. Non

porta e vero la firma del presidente del Tribunale gmdI- cente, rna una simile formalita non e richlesta neppure dal- l' art. 9 del trattato. L'espressione « salvo ecc. » ~d~perat~ dall' ufficio vidimante, denota evidentemente l' oml~slOn~ ell una formola vidimativa convenzionale, non, come sostlene l.o~ ponente, la mancanza di formalita essenziali infirm antI il giudizio. • 86- d 2. L'extradizione non puo essere accordata. L ~rt. ? el Codice di commercio italiano contempla fuori dl dubblo un delitto sui generis, indipendente e distinto della. ban~arot,t,l, fraudolenta, quale e prevista all' art. 860 del COdl.ce ~I COL,. Italiano e al § 231 del Codice pen. ticinese. Sotto il diSPOSt} S38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. dell' art. 865 non cadono, a stregua del tenore preciso di que 8to articolo, che delitti commessi da terze persone senza com- plicita in fallimento. Cib risulta anche dal titolo generico sotto il quale e stato compreso l' art. 865. Per le diverse forme di partecipazione dei terzi ad un fallimento doloso, si applicano invece, come e detto chiaramente nei motivi sul Codice di commercio italiano (vedasi il commentario Castagnola, Fonti e Motivi, vol. III, pag. 252) i principi generali del Codice pe- nale. La ragione del disposto speciale dell' art. 865 deve es- sere cercata secondo Carrara (Programma, parte spec. vol. VII § 3449 e seg.), e secondo le sentenze di tribunali italiani menzionate nel commentario Castagnola - Giurisprudenza, pag. 571, nella possibilita che i delitti previsti dall' art. 865 possano essere commessi anche senza concerto col fallito. La condanna dell' imputato Cerboni, convinto di avere agito in presenza e coll' aiuto di Lazzareschi, come colpevo!e del de- litto dell' art. 865, pub bens! da questo punto di vista appa- rire sorprendente, ma non autorizza a ritenere, che la pena 8ia stata pronunciata per un altro reato di quello enunciato espressamente nella sentenza, sulla quale la domanda di estra- dizione si appoggia, e che quadra esattamente ai fatti accer- tati a carico del Pellegrini. 3. L' opinione del procuratore generale, che l' extradizione sia da accordarsi per titolo di fallimento doloso a senso del- l' art. 2, N° 11, del trattato, non pub essere accettata. n de- . litto di fallimento dolo so, come e inteso anche dal trattato fra la Svizzera e l' Italia, e una forma di reato applicabile solo al fallito come agente principale, ed alla quale i terzi possono partecipare solo come complici. Se invece i terzi hftnnO agito da soli, senza concerto col fallito, essi si rendono colpevoli di un delitto speciale, non di fallimento doloso. Le distrazioni -da loro commesse a danno dei creditori possono cad ere bensl sotto le nozioni di furto, fro de, appropriazione indebita ecc., ma la nozione del fallimento doloso e a 101'0 inapplicabile. Qualunque sia la somiglianza che questi delitti hanno colla bancarotta fraudolenta relativamente agli efi'etti } l'extradizione ilOn pub essere tuttavia accordata che in virtu del 101'0 II. Auslieferung. - 2. Vertrag mit Italien. N° 129. 839 carattere speciale. Estendendo in materia di extradizione la nozione di bancarotta fraudolenta nel senso proposto dal pro- curatore generale, si arriverebbe a questo risultato, che in virtu del disposto speciale dell' art. 2, N° 12, del trattato fra la Svizzera e l'Italia, la distrazione ed occultamento della pro- prieta altrui sarebbero diversamente trattati, secondo che commessi in occasione di un fallimento a dann6 dei creditori, oppure nei rapporti ordinari a danno di un terzo qualsiasi. Ora nessuna ragione intrinseca milita per un)imile procedere. 40 N e consegue che l' extradizione deve essere rmutata tanto sotto il titolo di fallimento doloso, quanto sotto quello di semplice partecipazione al medesimo. La quistione invece se nei fatti accertati a danno del Pellegrini potrebbe ravvi- sarsi una delle figure di reato previste al N° 12 dell' art. 2 del trattato, non pub essere discussa, la dom:mda di estradi- zione essen do stata appoggiata unicamente sul N° 11, art. 2, del trattato. . Il Tribunale federate pronuncia: L'extradizione di Giuseppe Pellegrini alle autorita italiane non e accordata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.